

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DI ATTUAZIONE**  
**DELLA LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI**  
**IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI**  
**(ANNO 2004)**

*(Articolo 9, della legge 15 ottobre 1991, n. 334)*

*Presentata dal Ministro degli affari esteri*

**(FINI)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 2005**

---





Ministero degli Affari Esteri  
GABINETTO DELL'ON. MINISTRO  
UFFICIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma, 2 novembre 2005

***Relazione sull'attività svolta nell'anno 2004 riguardante "Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore dei profughi italiani", legge 15 ottobre 1991, n. 344, di modifica della legge 26 dicembre 1981, n. 763***

In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 344 del 15 ottobre 1991, recante "Provvedimenti in favore dei profughi italiani", per ciò che concerne il Ministero degli Affari Esteri, si comunica quanto segue.

Nell'anno 2004 sono state istruite complessivamente 47 pratiche aventi per oggetto richieste di attestati di rimpatrio e di stato di bisogno, inoltrate da cittadini italiani rimpatriati dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio, nonché dall'Etiopia (limitatamente ai cittadini italiani di origine eritrea), Paesi per i quali è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio.

Si è provveduto al reperimento della necessaria documentazione mediante l'acquisizione di elementi informativi sia presso le competenti Rappresentanze all'estero, sia presso i Comuni originari degli interessati.

Sono stati quindi emessi 34 attestati di rimpatrio e 13 di stato di bisogno in vista del riconoscimento della qualifica di profugo e dell'erogazione dei benefici economici da parte delle competenti Prefetture, secondo quanto previsto dalla legge.

Nel corso del 2004 nessun connazionale risulta aver richiesto di reinsediarsi nel Paese di provenienza.